

(XLIII.)

C I R C O L A R E

dell' I. R. Governo Centrale Marittimo a tutti gli
I. R. Consolati nel Ponente dd. 20 Novembre
1834 N. 21435.

Intorno alla forza legale degli atti che si assumono dagl' I. R. Uffizj Consolari austriaci nel Ponente in casi di naufragio, ed intorno alla qualità, ed all'estensione delle loro attribuzioni d'ufficio in simili casi, l'Eccelsa I. R. Camera Aulica universale di concerto coll'I. R. Cancelleria intima di corte e dello stato, e coll'I. R. Dicastero Supremo di Giustizia, ha trovato con venerato Decreto 27 Settembre p. p. N. 36393-1198 di determinare quanto segue combinando le prescrizioni di legge di già sussistenti in proposito.

Tutti i documenti che vengono rilasciati dai consoli austriaci in tale loro qualità, ed entro i limiti delle loro attribuzioni, debbono essere riguardati dalle Autorità giudiziarie austriache come atti pubblici ai quali deve prestarsi intiera fede.

A tenore dell'Editto politico di Navigazione incombe agl' I. R. Consolati nei casi di naufragio di bastimenti mercantili austriaci l'assunzione della così detta *Prova di Fortuna*, e quindi per analogia in-